



## REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

### Parte prima

#### Norme generali

#### Art. 1

#### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, i corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, di cui alla precedente lettera a);
- c) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- d) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche;
- e) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- g) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- h) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- i) per regolamento didattico del corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso;
- l) per manifesto annuale degli studi: il documento che in conformità al regolamento didattico del corso veicola le informazioni relative all'offerta formativa riferita al successivo anno accademico;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, in particolare, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, svolte anche presso sedi nazionali e internazionali convenzionate;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Collegio didattico: l'organo che svolge compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi dei corsi di laurea, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo;
- p) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Milano;
- q) per Statuto: lo Statuto emanato con decreto rettorale in data 15 marzo 2012 e successive modificazioni.



## Art. 2 *Autonomia didattica*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e dei master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Milano, rinviando anche a specifici regolamenti.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e continua, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal punto 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella II parte del presente Regolamento.

3. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano, in conformità alle norme di legge e ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate alla promozione, al coordinamento e allo svolgimento dell'attività di ricerca negli ambiti scientifici di pertinenza e delle attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate anche rivolte all'esterno.

4. I Regolamenti delle singole Facoltà e Scuole, approvati con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 40 dello Statuto, ne determinano le modalità di funzionamento istituendo una struttura tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionale. Le Facoltà e Scuole sono quindi strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza.

5. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono predisposti ai sensi del successivo art. 13.

6. I corsi di studio organizzati da più Dipartimenti sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'art. 39 dello Statuto.

7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.

8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, dal Senato accademico, previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.

9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico ed è emanato con decreto del Rettore.



10. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità e trasparenza dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

11. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche docenti e studenti costituite ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

## Art. 3

### *Titoli di studio*

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, o altri enti autorizzati. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato da apposite convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

## Art. 4

### *Corsi di laurea*

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa in vigore e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui sopra è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, fatti salvi gli obblighi di frequenza obbligatoria.



3. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

## Art. 5

### *Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico*

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate ai sensi della normativa in vigore, hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver maturato 120 crediti, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, fatti salvi gli obblighi di frequenza obbligatoria.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi di laurea magistrale interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, fatti salvi gli obblighi di frequenza obbligatoria.



## Art. 6

### *Corsi di specializzazione*

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di studio previsto dal relativo ordinamento didattico.  
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di studio istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici e formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
5. I corsi di specializzazione sono disciplinati in appositi regolamenti così come previsto dall'art. 42 dello Statuto d'Ateneo.

## Art. 7

### *Corsi di dottorato di ricerca*

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del punto 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o della laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (PhD).

## Art. 8

### *Master, corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua*

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, nonché la laurea specialistica ex D.M. 509/1999. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo che di secondo livello.  
Possono accedere ai master anche i possessori di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.



4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua che, per le loro caratteristiche non si configurano come corsi per master, ma provvedono comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

5. Le procedure per l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite in un apposito regolamento, emanato con decreto rettorale.

## Art. 9

### *Crediti formativi*

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.

2. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla specifica classe.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:

- a) almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti (anche svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o destinati a fruizione a distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività didattiche in laboratorio (eventualmente svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o destinati a fruizione a distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività di campo o attività didattiche in aula (eventualmente svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o destinati a fruizione a distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- d) 25 ore di studio individuale;
- e) 25 ore di tirocinio e/o attività assimilabili.

Una diversa distribuzione del carico del credito può essere prevista in ottemperanza a specifiche norme di legge o direttive comunitarie. Tale previsione deve essere indicata nel regolamento didattico del corso.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione dell'apprendimento, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 19.





7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere, per i crediti precedentemente acquisiti, forme di verifica periodica, tese a valutare la non obsolescenza dei contenuti.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite nello specifico regolamento.

## Art. 10

### *Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico*

1. L'Università progetta e adegua, nei termini deliberati annualmente dal Senato accademico, i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi, in relazione agli obiettivi strategici che l'Ateneo si è dato.

2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e accreditamento del sistema universitario.

I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua o in forma mista.

3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentiti le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole interessate, previa consultazione con le organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi occupazionali.

Deve essere altresì acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che predisporre un'apposita relazione analitica.

La proposta di nuova istituzione è presentata al Comitato regionale di coordinamento universitario per il prescritto parere.

Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, l'istituzione dei corsi di studio, con modifica della parte seconda del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore.

4. L'attivazione o disattivazione dei corsi di studio è disposta con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, ed è subordinata all'inserimento o disinserimento annuale degli stessi nella banca dati ministeriale di riferimento.

5. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, fermi restando i necessari adeguamenti all'offerta formativa in corso.



## Art. 11

### *Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico*

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Le modifiche agli ordinamenti didattici, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, sono deliberate dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei Dipartimenti referenti principali e associati cui i corsi afferiscono, e dei Collegi didattici o Collegi didattici interdipartimentali, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole ai quali i Dipartimenti sono raccordati, previa consultazione delle organizzazioni e le rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi occupazionali. Le modifiche agli ordinamenti didattici devono inoltre essere accompagnate dalla ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio. Dopo la prescritta approvazione ministeriale, le modifiche sono formalizzate con decreto del Rettore.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, anche in lingua inglese, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto, la lingua di erogazione del corso e la modalità di svolgimento (convenzionale, a distanza, mista);
- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti di afferenza del corso;
- c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea e alle funzioni e competenze che si vogliono formare in risposta ai bisogni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. L'ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali, anche in riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti, determinati in numero intero, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 16 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, che a norma dell'art. 14 della legge 240/2010 non può superare i 12 CFU;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, secondo le modalità descritte all'art. 20 del presente Regolamento.

3. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento disciplinandole in apposita convenzione.

4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso di studio si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

All'articolazione in curricula deve corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei percorsi formativi dei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.





## Art. 12

### *Attività formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico*

1. I percorsi formativi di ciascun corso di studio sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Il numero minimo di crediti per tale attività è pari a 18 per i corsi di laurea e a 12 per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico (art. 3, comma 4, DD.MM. 16 marzo 2007). Le attività formative affini e integrative possono riferirsi in parte a settori scientifico-disciplinari già utilizzati per le attività di base e caratterizzanti, ma con riferimento a specifiche discipline di approfondimento differenziate da quelle indicate come di base e caratterizzanti. Tali discipline di approfondimento concorrono ad integrare la formazione del laureato magistrale in campi anche spiccatamente interdisciplinari. L'eventuale utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo. Il numero minimo di crediti attribuibili per i corsi di laurea è pari a 12, per i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico è pari a 8 (art. 3, comma 4, DD.MM. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, ed ulteriori competenze trasversali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini di formazione e di orientamento;
- h) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni, nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, anche in ottemperanza a specifici decreti ministeriali.

2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del precedente punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

3. Con riferimento alle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 può essere previsto un diverso valore di crediti in applicazione di normative europee o di specifici decreti ministeriali.

## Art. 13

### *Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico*

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, proposti dai competenti Collegi didattici sono deliberati dai Consigli di Dipartimento, sentiti i Comitati di direzione di Facoltà o Scuole e approvati dal Senato accademico, cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni normative o con lo Statuto o con i Regolamenti d'Ateneo. Il Senato accademico può chiederne con atto motivato il riesame.

I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati e modificati con decreto del Rettore.



2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, i regolamenti didattici dei corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi secondo i relativi ordinamenti, definiti nella seconda parte del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti e determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso, di recupero degli eventuali obblighi formativi, per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione e del possesso dei requisiti curriculari, per i corsi di laurea magistrale;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e ai singoli settori scientifico-disciplinari di riferimento, e le eventuali propedeuticità, gli obiettivi dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento previsti per ciascun insegnamento, in coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati attesi del corso di studio, rimandando ai Sillabi pubblicati sui siti dei corsi di studio;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica del profitto;
- g) i crediti assegnati alle attività a scelta dello studente;
- h) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le regole di composizione del piano di studio dello studente che deve essere comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal regolamento didattico del corso.

3. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa e agli elenchi dei singoli insegnamenti, di norma ogni tre anni.

## Art. 14

### *Programmazione e attivazione degli insegnamenti*

1. Nei termini deliberati annualmente dal Senato accademico, i Consigli di Dipartimento, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Collegi didattici interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

I Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole, in conformità a quanto previsto dai rispettivi regolamenti, assicurano il coordinamento generale delle attività didattiche di loro pertinenza e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.



2. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole possono deliberare lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo scansioni diverse (trimestri, quadrimestri) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

3. Gli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono sdoppiati, di norma, se il numero complessivo di studenti iscritti è superiore al doppio della numerosità di riferimento della classe a cui appartiene il corso. Gli insegnamenti possono essere altresì sdoppiati in presenza di ulteriori motivate ragioni didattiche e funzionali, su proposta del Collegio didattico di riferimento previo parere del Comitato di direzione.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di studio sono tenuti a concordare e coordinare, in accordo con il Presidente del Collegio didattico, i rispettivi programmi d'insegnamento e le modalità di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai competenti Collegi didattici in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per indisponibilità dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Collegio didattico di riferimento, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previa verifica di concordanza tra obiettivi, settore scientifico-disciplinare e numero di crediti formativi. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati.

## Art. 15

### *Manifesto annuale degli studi*

1. Entro i termini deliberati annualmente dal Senato accademico i Collegi didattici predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Il manifesto deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti coinvolti, su proposta dei Collegi didattici o Collegi didattici interdipartimentali, sentito il parere o i pareri del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola.

2. Il manifesto, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 16; le modalità di accesso per i corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio, con i relativi insegnamenti; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche ai manifesti annuali possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.



4. L'Università pubblica ogni anno sul Portale d'Ateneo l'offerta formativa, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e le modalità di determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati.

Sono anche pubblicati i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti e i loro curricula, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite deve essere aggiornata per tempo.

## Art. 16

### *Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico*

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne prevedono la verifica secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti didattici, anche a conclusione di attività formative propedeutiche o integrative.

Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Collegi didattici indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare e accertare entro il primo anno di corso con le modalità determinate dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore a una soglia minima prefissata dal Collegio didattico.

Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.

2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università e degli specifici requisiti curriculari previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico del corso.

L'ordinamento e il regolamento didattico stabiliscono la modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale dello studente.

I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di crediti conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari oppure dalla combinazione di entrambi.

3. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro le date stabilite dal Senato accademico ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.



Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, individuate dal Collegio didattico o dal Comitato di direzione di Facoltà o Scuola nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal MIUR.

4. Le modalità e i termini per l'immatricolazione ai corsi di studio e per il rinnovo delle iscrizioni sono stabiliti nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

5. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa ad un corso di studio per l'iscrizione ad una scuola di specializzazione, ad un dottorato di ricerca e ad un corso per master universitario.

6. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

## Art. 17

### *Ammissione a singoli insegnamenti*

1. È possibile seguire singoli insegnamenti, fino ad un massimo di quattro, attivati presso i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione. L'iscrizione a corsi singoli è consentita:

- a) alle persone interessate ad approfondire e aggiornare le proprie conoscenze o ad integrare le proprie competenze professionali, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) agli studenti iscritti presso Università estere sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità sia su iniziativa individuale degli studenti;
- c) ai laureati e laureati magistrali, anche in possesso di un titolo di studio estero, i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare i relativi esami di profitto per il conseguimento di requisiti curriculari utili ai fini della prosecuzione della carriera;
- d) agli iscritti ad un corso post laurea, qualora la frequenza sia contemplata nell'ambito della programmazione didattica dello stesso.

Per ulteriori disposizioni in materia di iscrizione ai corsi singoli si rinvia al Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

## Art. 18

### *Calendario didattico*

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti.



2. I Comitati di direzione definiscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o Scuola, comprensivo dei periodi di svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto e di laurea.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico possono essere sostenuti, di norma, solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 28 febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

Le date degli esami di profitto e delle prove di verifica vengono fissate, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, all'inizio dell'anno accademico per tutta la sua durata e comunque con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove e comunicate al Collegio didattico interessato, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni.

Gli esami non possono svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà o Scuola dal relativo Comitato di direzione. Appelli aggiuntivi possono essere previsti per gli studenti "fuori corso" o impegnati in periodi di mobilità internazionale. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio a aprile.

## Art. 19

### *Verifiche del profitto*

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio, e le schede dei relativi insegnamenti, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (valutazioni di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

2. Il numero totale di esami o valutazioni di profitto non può essere superiore a venti nei corsi di laurea, a dodici nei corsi di laurea magistrale, a trenta o trentasei nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque o sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 12 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.





3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per moduli coordinati. I docenti titolari di tali moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

5. Le Commissioni per gli esami o valutazioni di profitto per i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono nominate dal Collegio didattico su proposta dei professori ufficiali della materia.

Le Commissioni per gli esami o valutazioni di profitto delle scuole di specializzazione sono nominate dal Consiglio della Scuola.

Le Commissioni sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni del Collegio didattico o del Consiglio della scuola.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente titolare dell'insegnamento della materia o, nel caso di corsi a più moduli, dal docente indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica.

6. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse e di rifiutare la valutazione ottenuta. L'esito dovrà essere comunicato in tempo utile per permettere l'eventuale accesso all'appello successivo.

Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse e di rifiutare la valutazione ottenuta, almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione dell'esito finale, che dovrà essere comunicato al termine della prova.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale è utilizzabile a fini statistici e non è riportata nella sua carriera scolastica.

Lo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può ripetere la prova al primo appello utile.

7. La verbalizzazione degli esiti delle verifiche del profitto deve essere effettuata e firmata in forma digitale dal presidente della Commissione esaminatrice. Il presidente della Commissione attesta altresì sul verbale la composizione della Commissione stessa.

8. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al comma 3 dell'art. 18 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al responsabile del corso di studio. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

## Art. 20

### *Prova finale e conseguimento dei titoli di studio*

1. La laurea e la laurea magistrale sono conferite previo superamento di una prova finale, le cui caratteristiche e modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto del relativo ordinamento didattico. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.



2. La prova finale per il conseguimento della laurea può svolgersi in forma scritta o orale o pratica, ovvero prevedere la predisposizione di un elaborato eventualmente da presentare e discutere.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Può svolgere il ruolo di relatore un docente dell'Ateneo esperto di una delle materie previste dal piano di studio.

4. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per il conseguimento della laurea e la tesi richiesta per il conseguimento della laurea magistrale.

5. Compete ai Collegi didattici ai quali fanno capo i corsi di studio deliberare le modalità di organizzazione delle prove finali, le modalità di designazione dei relatori e dei correlatori, nonché i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale.

6. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione è stabilita dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio, su proposta dei competenti Collegi didattici, fatta salva l'attribuzione della relativa delega da parte degli stessi Consigli di Dipartimento ai Collegi didattici o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole di riferimento. Spetta ai Comitati di direzione o ai Consigli dei Dipartimenti elaborare il calendario delle prove finali.

7. Le Commissioni per le prove finali di laurea sono composte da almeno due membri. Le Commissioni per le prove finali di laurea magistrale comprendono non meno di cinque e non più di undici membri. Le Commissioni per le prove finali di diploma di specializzazione comprendono non meno di cinque e non più di sette membri. Le Commissioni sono costituite in maggioranza da professori ufficiali dell'Ateneo, di cui almeno uno di prima fascia.

8. Il presidente della Commissione giudicatrice è, di norma, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

9. L'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione della prova finale di laurea magistrale a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, è subordinata all'accertamento da parte del Collegio didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale.

10. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

11. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

12. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

13. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico, fatto salvo l'esame svolto in forma scritta, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, che può avvenire successivamente allo svolgimento della prova, secondo il calendario stabilito per ciascuna sessione.



## Art. 21

### *Riconoscimento di crediti*

1. Nel rispetto dell'art. 3, punto 8, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i Collegi didattici deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero.

I Collegi didattici deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano, valutando l'eventuale abbreviazione degli studi.

2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

3. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate di cui all'art. 11, comma 2, lettera h), del presente Regolamento.

## Art. 22

### *Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero*

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di collaborazione con università, aziende straniere, enti e istituzioni internazionali.

2. I periodi di studio all'estero possono consistere nella frequenza di corsi e superamento dei relativi esami, come pure nello svolgimento di un tirocinio. Le due esperienze si possono sia alternare che ripetere nel rispetto della durata complessiva di 12 mesi per ciascun ciclo di studi (laurea e laurea magistrale). Nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità fino a 24 mesi. Il Collegio didattico, anche attraverso un referente all'internazionalizzazione, approva il piano di studi da svolgere presso l'ente di accoglienza, valido ai fini della carriera accademica. Il piano di studi e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata del soggiorno di formazione all'estero. Il piano di studi può anche comprendere moduli di formazione brevi, *summer school* o attività di tirocinio, che prevedano l'attribuzione di crediti formativi. Nel caso di percorsi di studio integrati con tesi in co-tutela e rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, il soggiorno all'estero ha di norma una durata minima di 6 mesi.

3. Le opportunità di studio all'estero sono portate a conoscenza degli studenti mediante appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di collaborazione. Un contributo alla mobilità è in genere assegnato nel caso essa sia realizzata nel quadro dei Programmi comunitari e non che lo prevedano.

Lo studio all'estero può determinare il riconoscimento:

- degli esami o, comunque, delle verifiche di profitto e dei crediti acquisiti;
- delle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
- della frequenza di *summer schools* e moduli di breve durata che prevedano attribuzione di crediti;
- delle attività di laboratorio, di quelle di tirocinio, della frequenza dei reparti di degenza e delle ricerche compiute per la stesura delle tesi di specializzazione e di dottorato.



4. Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio o di formazione all'estero concorda e sottoscrive con il referente individuato dal Collegio didattico e il referente dell'Ente ospitante, il piano di studi (*learning agreement*) indicante le attività formative che intende svolgere. Eventuali modifiche *in itinere* del piano di studi devono essere approvate con le stesse modalità.

I crediti relativi alle attività formative incluse nel *learning agreement* devono essere, di norma, preventivamente ascritti alle tipologie previste dall'ordinamento/regolamento del corso di studio cui lo studente è iscritto, ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le attività, i settori e gli ambiti disciplinari devono essere individuati con ragionevole flessibilità in modo da garantire che il curriculum dello studente, risultante complessivamente dalle attività svolte presso l'Università e da quelle svolte all'estero, soddisfi i vincoli locali dell'ordinamento/regolamento del proprio corso.

I Collegi didattici adottano ogni azione che contribuisca a rendere più agevole il riconoscimento, definendo *a priori* per ogni piano di studio da svolgere all'estero interi pacchetti di crediti acquisibili e stabilendo come incasellare tutte le attività corrispondenti nel proprio ordinamento/regolamento.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il Collegio didattico interessato, sulla base della certificazione pervenuta dall'università di accoglienza dello studente, delibera in merito al riconoscimento delle attività ivi svolte positivamente e dei relativi crediti. Le attività possono essere riconosciute con la denominazione originale.

Il Collegio didattico traduce la votazione riportata all'estero attraverso un sistema di conversione statistica.

6. Qualora il periodo di studio all'estero si inserisca in un curriculum integrato, il riconoscimento avviene secondo le disposizioni stabilite dagli accordi tra le università convenzionate.

## Art. 23

### *Attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro e alle professioni*

1. L'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa dirette agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e rivolte a facilitare l'inserimento di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Ateneo nel mondo del lavoro tramite il "COSP – Centro di servizio di ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni".

2. Il COSP, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai Centri funzionali d'Ateneo, opera d'intesa con le Facoltà, le Scuole, i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

Compete al COSP organizzare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità, in accordo con le strutture didattiche e di servizio interessate dell'Ateneo, ogni iniziativa utile agli scopi indicati, quali la raccolta e la messa a disposizione di informazioni e dati statistici aggiornati sulle situazioni di riferimento, la promozione di corsi ed incontri di orientamento, la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo sui corsi di studio dell'Università.

Il COSP eroga, inoltre, servizi volti a favorire l'avviamento al lavoro dei laureati dell'Ateneo attraverso attività di orientamento al lavoro per studenti e laureati; incontri ed eventi con aziende e professionisti; gestione di strumenti di incontro domanda-offerta quali banche dati dei curricula e delle offerte di impiego, contribuendo, in raccordo con le Facoltà e le Scuole, anche alla raccolta di informazioni e dati statistici di riferimento.

Il COSP promuove e attiva tirocini curriculari, che possono prevedere il riconoscimento di crediti formativi nella carriera degli studenti iscritti all'Ateneo, e tirocini extra-curriculari, per laureandi e laureati.

Il COSP gestisce i servizi per disabili e DSA, volti a garantirne una efficace integrazione nella vita accademica e una proficua prosecuzione della carriera accademica.

3. Il Regolamento del COSP è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



## Art. 24

### *Didattica multimediale e a distanza*

1. L'Università promuove l'innovazione dei processi di insegnamento, apprendimento e divulgazione scientifica con il ricorso a forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche realizzando in maniera autonoma, ovvero in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, progetti specifici e partecipando a iniziative in materia nazionali o internazionali.

L'Università promuove, in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio, la realizzazione di spazi di apprendimento – aule e laboratori – innovativi dotati di tecnologie didattiche all'avanguardia che favoriscano forme di insegnamento e apprendimento partecipato e interattivo.

2. Per la progettazione, lo sviluppo, la produzione/acquisizione e la sperimentazione di tecnologie, metodologie e risorse didattiche digitali, nonché più in generale per il coordinamento delle attività e dei servizi di cui al presente articolo, l'Università si avvale del "CTU – Centro per l'innovazione didattica e le tecnologie multimediali", costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai Centri funzionali d'Ateneo, che opera d'intesa con le Facoltà, le Scuole, i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

3. Il Regolamento del CTU è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

## Art. 25

### *Assicurazione della qualità e opinione degli studenti*

1. L'Università dichiara e realizza la propria visione della qualità della didattica e si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne gestisca l'attuazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.

2. L'Università provvede alla somministrazione dei questionari sull'opinione degli studenti in relazione alle attività didattiche e ai relativi servizi. Tale forma di valutazione della qualità deve essere acquisita per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio.

3. Ogni corso di studio, attraverso gli organi deputati, svolge le opportune attività di autovalutazione, volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

4. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in accordo con la normativa vigente, lo Statuto e gli specifici Regolamenti di Ateneo, definisce e suddivide i compiti e le responsabilità fra gli Organi di governo ( Rettore, Senato accademico e Consiglio di amministrazione) e le strutture responsabili della Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento al Presidio della Qualità, al Nucleo di valutazione, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, ai Gruppi di Gestione della Qualità, ai Presidenti di Collegio e alle Strutture didattiche (Dipartimenti, Facoltà o Scuole e Collegi didattici).

5. Il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito e organizzato secondo le normative vigenti, favorisce la realizzazione delle politiche per la qualità di Ateneo nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.



Art. 26  
*Norme transitorie e finali*

1. Il Regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dello Statuto, è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Le delibere di entrambi gli Organi sono assunte a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta dei Dipartimenti, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole e la Conferenza degli studenti.
3. Ai sensi di legge il Regolamento, una volta deliberato dal Senato accademico, è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
4. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore, viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
5. Le modifiche al Regolamento didattico sono deliberate e disposte con la medesima procedura di cui al presente articolo.





PARTE I

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scienze dei servizi giuridici (L-14)  
Giurisprudenza (LMG/01)  
Law and Sustainable Development (LM/SC-GIUR)

SCUOLA DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e sociale) (L-12)  
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38)

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Biotecnologie mediche (L-2)  
Infermieristica (L-SNT/1)  
Infermieristica pediatrica (L-SNT/1)  
Ostetricia (L-SNT/1)  
Educazione professionale (L-SNT/2)  
Fisioterapia (L-SNT/2)  
Logopedia (L-SNT/2)  
Ortottica ed assistenza oftalmologica (L-SNT/2)  
Podologia (L-SNT/2)  
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L-SNT/2)  
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/2)  
Terapia occupazionale (L-SNT/2)  
Dietistica (L-SNT/3)  
Igiene dentale (L-SNT/3)  
Tecniche audiometriche (L-SNT/3)  
Tecniche audioprotesiche (L-SNT/3)  
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L-SNT/3)  
Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3)  
Tecniche di neuro fisiopatologia (L-SNT/3)  
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L-SNT/3)  
Tecniche ortopediche (L-SNT/3)  
Assistenza sanitaria (L-SNT/4)  
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L-SNT/4)  
Medical Biotechnology and Molecular Medicine (LM-9)  
Biomedical Omics (LM-9)  
Medicina e chirurgia (Polo Centrale) (LM-41)  
Medicina e chirurgia (Polo S. Paolo) (LM-41)  
Medicina e chirurgia (Polo Vialba) (LM-41)  
Medicina e chirurgia (Internazionale) (LM-41)



Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46)  
Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55)  
Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute (LM-77)  
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM-SNT/1)  
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM-SNT/2)  
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (LM-SNT/3)  
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM-SNT/3)  
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM-SNT/4)

#### **FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA**

Allevamento e benessere animale (L-38)  
Scienze delle produzioni animali (L-38)  
Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)  
Medicina veterinaria (LM-42)  
Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86)

#### **FACOLTA' DI SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI**

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (L-25)  
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25)  
Scienze e tecnologie agrarie (L-25)  
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (L-25)  
Viticoltura ed enologia (L-25)  
Scienze e tecnologie alimentari (L-26)  
Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26)  
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (LM-3) (Interateneo - Sede Amministrativa Genova)  
Biotechnology for the bioeconomy (LM-7)  
Alimentazione e nutrizione umana (LM-61)  
Scienze agrarie (LM-69)  
Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69)  
Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)  
Scienze viticole ed enologiche (LM-70) (Interateneo - Sede Amministrativa Torino)  
Scienze agro ambientali (LM-73)  
Environmental and food economics (LM-76)

#### **FACOLTA' DI SCIENZE DEL FARMACO**

Biotecnologia (L-2)  
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (L-29)  
Scienze e tecnologie erboristiche (L-29)  
Biotecnologie del farmaco (LM-9)  
Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products (LM-9)  
Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)  
Farmacia (LM-13)



**FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE**

Scienze biologiche (L-13)  
Chimica (L-27)  
Chimica industriale (L-27)  
Fisica (L-30)  
Informatica per comunicazione digitale (L-31)  
Informatica (L-31)  
Informatica musicale (L-31)  
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (L-31)  
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche - on-line (L-31)  
Scienze naturali (L-32)  
Scienze e politiche ambientali (L-32)  
Scienze geologiche (L-34)  
Matematica (L-35)  
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione (L-43)  
Plant Science (LM-6)  
Biodiversità ed evoluzione biologica (LM-6)  
Biologia applicata alla ricerca biomedica (LM-6)  
Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6) I  
Molecular biology of the cell (LM-6)  
Molecular biotechnology and Bioinformatics (LM-8)  
Bioinformatics for computational genomics (LM-8)  
Quantitative biology (LM-8)  
Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (LM-11)  
Fisica (LM-17)  
Informatica (LM-18)  
Matematica (LM-40)  
Scienze chimiche (LM-54)  
BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze (LM-60)  
Sicurezza informatica (LM-66)  
Industrial chemistry (LM-71)  
Scienze della Terra (LM-74)  
Environmental Change and Global Sustainability (LM-75)

**SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE**

Scienze motorie, sport e salute (L-22)  
Scienze dell'attività fisica per il benessere (LM-67)  
Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-68)

**FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI**

Management pubblico e della sanità (L-16)  
Management delle Organizzazioni e del Lavoro (L-16)  
Comunicazione e società (L-20)  
Scienze politiche (L-36)  
Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36)



International politics, law and economics (L-36)  
Scienze sociali per la globalizzazione (L-37)  
Economia e management (L-18 & L-33)  
Finance and Economics - (LM-16)  
Relazioni internazionali (LM-52)  
Comunicazione pubblica e d'impresa (LM-59)  
Scienze politiche e di governo (LM- 62)  
Amministrazioni e politiche pubbliche (LM-63)  
Management of innovation and entrepreneurship (LM-77)  
Global Politics and Society (LM-62)  
Management of Human Resources (LM-77)  
Data science and economics (LM 91)  
Politics, Philosophy and Public Affairs (LM-62 & LM-78)  
Economics and political science - (LM-56 & LM-62)

**FACOLTA' DI STUDI UMANISTICI**

Scienze dei beni culturali (L-1)  
Filosofia (L-5)  
Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (L-6)  
Lettere (L-10)  
Lingua e cultura italiana per stranieri (L-10) (Interateneo - Sede Amministrativa Pisa)  
Lingue e letterature straniere (L-11)  
Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20)  
Storia (L-42)  
Archeologia (LM-2)  
Lettere moderne (LM-14)  
Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15)  
Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37)  
Scienze della musica e dello spettacolo (LM-45)  
Scienze filosofiche (LM-78)  
Scienze storiche (LM-84)  
Storia e critica dell'arte (LM-89)  
Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92)



PARTE II

ORDINAMENTI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Allergologia ed immunologia clinica  
Anatomia patologica  
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore  
Audiologia e foniatría  
Cardiologia  
Chirurgia generale  
Chirurgia maxillo-facciale  
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  
Chirurgia toracica  
Chirurgia vascolare  
Dermatologia e venereologia  
Ematologia  
Endocrinologia e malattie del metabolismo  
Farmacologia e tossicologia clinica  
Genetica medica  
Geriatría  
Ginecologia ed ostetricia  
Igiene e medicina preventiva  
Malattie dell'apparato cardiovascolare  
Malattie dell'apparato digerente  
Malattie dell'apparato respiratorio  
Malattie infettive e tropicali  
Medicina del lavoro  
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico  
Medicina d'emergenza-urgenza  
Medicina fisica e riabilitativa  
Medicina interna  
Medicina legale  
Medicina nucleare  
Microbiologia e virologia  
Nefrologia  
Neurochirurgia  
Neurologia  
Neuropsichiatria infantile  
Oftalmologia  
Oncologia medica  
Ortopedia e traumatologia  
Otorinolaringoiatria  
Patologia clinica e biochimica clinica  
Pediatria



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

*Direzione Didattica e Formazione*

Psichiatria  
Radiodiagnostica  
Radioterapia  
Reumatologia  
Scienza dell'alimentazione  
Statistica sanitaria e biometria  
Urologia

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA AD INDIRIZZO NON MEDICO**

Farmacologia e tossicologia clinica  
Genetica medica  
Microbiologia e virologia  
Patologia clinica e biochimica clinica  
Scienza dell'alimentazione  
Statistica sanitaria e biometria

Fisica medica

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA ODONTOAITRICA**

Chirurgia orale  
Odontoiatria pediatrica  
Ortognatodonzia

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA GIURIDICA**

Professioni legali

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA UMANISTICA**

Beni archeologici  
Beni storici artistici

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA FARMACEUTICA**

Farmacia ospedaliera

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA VETERINARIA**

Alimentazione animale  
Allevamento, igiene patologia delle specie acquatiche e controllo dei derivati





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

*Direzione Didattica e Formazione*

Etologia applicata e benessere animale  
Igiene e tecnologia del latte e derivati  
Ispezione alimenti di origine animale  
Medicina e chirurgia del cavallo  
Patologia e clinica degli animali da affezione  
Patologia suina  
Scienze e medicina degli animali da laboratorio  
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche  
Tecnologia e patologia delle specie avicole coniglio e selvaggina